



DECRETO N. 130

in data 19 novembre 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Sospensione delle misure emergenziali di restrizione della circolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita «Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 1, e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI

- la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 “*Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria*”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854, di approvazione del Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA) ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;
- il “Nuovo accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell’Ambiente;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 22 - 5139 del 5 giugno 2017, n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, n. 57-7628 del 28 settembre 2018, n. 8-199 del 9 agosto 2019 e n. 14-1996 del 25 settembre 2020, volte a definire ed omogenizzare le misure strutturali e temporanee concernenti, in particolare, il blocco del traffico per determinate categorie di veicoli, le rispettive deroghe e l’elenco dei comuni interessati (elenco modificato di anno in anno in base al superamento dei limiti di concentrazione negli ultimi cinque anni);

CONSIDERATO che le citate norme statali definiscono in particolare:

- l’individuazione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di elevata (“scenario di tipo 3”) e massima (“scenario di tipo 4”) gravità e da un livello di rischio alto relativamente alla diffusione del virus COVID-19;
- le misure restrittive per la popolazione da applicarsi all’interno delle zone individuate;

- che il Ministro della Salute provvede con Ordinanza all'aggiornamento dell'elenco che individua le Regioni cui applicare le disposizioni di cui agli articoli 2 (cosiddetta zona Arancione) e 3 (cosiddetta zona Rossa) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

RILEVATO che tra le misure restrittive vi sono quelle relative al divieto di spostamento individuale secondo diverse articolazioni e quelle che individuano la capacità massima di trasporto dei mezzi pubblici per garantire gli obiettivi sanitari di distanziamento sociale;

CONSIDERATO che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 occorre modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione;

CONSIDERATO che in base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 la Regione Piemonte è tenuta a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (cosiddetta zona Rossa);

RITENUTO necessario intervenire in merito all'applicazione delle misure temporanee al verificarsi di episodi di accumulo degli inquinanti, disposte dalle deliberazioni sopra citate, prevedendo la sospensione delle misure temporanee di limitazione delle emissioni, di cui alla D.G.R. 14-1996 del 25 settembre 2020, previste in caso di Allerta di 1° e di 2° Livello, di cui ai punti 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1 e 2.2.2 dell'allegato 1 (Schema di ordinanza sindacale tipo per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni previste a partire dalla stagione invernale 2020/2021), relative al settore mobilità privata per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza, durante l'applicazione in Regione Piemonte delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata nelle cosiddette "Zona Arancione" o "Zona Rossa", al fine di garantire gli spostamenti necessari delle persone e nel contempo limitare i contatti interpersonali e la limitazione dell'utilizzo dei mezzi pubblici al 50% della capienza;

RITENUTO di confermare l'applicazione delle altre misure temporanee, previste in caso di allerta di 1° e di 2° Livello, di cui all'allegato 1 alla citata D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020;

DATO ATTO della situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 che ha determinato importanti impatti sanitari e socio-economici a tutti i livelli: regionale, nazionale e internazionale;

VISTA la nota prot. 776 del 17 novembre 2020 con la quale il Presidente della Regione Piemonte, di concerto con l'Assessore alla Sanità e l'Assessore all'Ambiente, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio e di quanto evidenziato nelle premesse, chiede al Presidente del Consiglio e ai Ministeri per la Salute e l'Ambiente di addivenire ad una intesa per la sospensione dell'applicazione delle misure temporanee di limitazione delle emissioni, di cui alla D.G.R. 14-1996 del 25 settembre 2020;

VISTA la nota del Sindaco della Città di Torino pervenuta il 18 novembre 2020 in cui si richiede "di derogare alle misure emergenziali nella Città di Torino previste dal Protocollo Padano" alla luce della grave emergenza sanitaria legata al COVID-19;

VISTA la nota prot. 21963 del 19 novembre 2020 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la quale viene condiviso che *"in questa fase critica, al fine del contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, si possa procedere ad uno slittamento dei termini per l'entrata in vigore delle misure emergenziali di restrizione della circolazione"*;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi tramite la Prefettura di Torino;

INFORMATI i Comuni interessati, la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi;

INFORMATE le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

1. di sospendere, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 su tutto il territorio della Regione Piemonte, in quanto obbligata all'applicazione delle misure previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute prevista ai medesimi articoli, le misure temporanee di limitazione delle emissioni, di cui ai punti 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1 e 2.2.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. 14-1996 del 25 settembre 2020, relative al settore mobilità privata per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza, contenute nelle ordinanze sindacali emesse in ottemperanza alla deliberazione medesima;
2. che la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato e che tale onere potrà essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. che il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Ferme restando le condizioni di applicabilità indicate al precedente punto 1, il presente decreto ha efficacia dal 20 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020.

INFORMA

il Ministro della Salute e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

On. Alberto Cirio




Visto:


L'Assessore alla Sanità



L'Assessore all'Ambiente



Il Direttore della Giunta Regionale



Il Direttore all'Ambiente, Energia e Territorio

